

2221

15 Feb 1878

20 Feb

Memoria

ing. Anzalone Gaetano

contro

Ministero Guerra

Mario Anzalone

Via Melliano 47 Roma

tel. ~~22281~~

51934

# Regia Corte di Appello di Roma

PRIMA SEZIONE

---

## COMPARSА CONCLUSIONALE AGGIUNTA

PER GLI APPELLATI

**Costantino Anzalone** in persona del tutore avvocato **Mario Anzalone**, **Mario Anzalone**, **Michele Anzalone**, signora **Luisa Mariano** Ved. **Anzalone**, signora **Olga Venni** in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori suoi figli **Elena** e **Bruno** del fu **Amedeo Anzalone**, tutti nella qualità di credi del comm. ing. **Gaetano Anzalone**, patrocinati dagli avvocati S. E. **Ivanoe Bonomi** e **Pier Francesco Corsetti**, domiciliati nel loro studio in Roma, al Corso **Umberto I** N. 184

CONTRO L' APPELLANTE

**Ministero della Guerra** rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale.

---

FATTO

L'ing. Gaetano Anzalone, deceduto durante le more del presente giudizio, si era particolarmente dedicato agli studi di telefonia applicata alle operazioni belliche. Essendo ufficiale del Genio Militare, egli rivolse la sua singolarissima attività intellettuale a dotare l'esercito, mercè studi ed esperimenti del tutto estranei alle sue normali funzioni, di una telefonia da campo adatta ai gravi e delicati bisogni della difesa del paese.

Così il capitano Ing. Gaetano Anzalone poté ideare nel 1907 un primo apparecchio di microtelefonia da campo che fece regolarmente brevettare. In seguito, e durante tutti gli altri sette anni nei quali rimase in servizio, ideò altri apparecchi che fece pure regolarmente brevettare e che, insieme, costituiscono la telefonia da campo adottata dal nostro esercito e per la quale lo stesso capitano Anzalone dettò le *Istruzioni* stampate dal Ministero della Guerra ad uso delle forze armate dello Stato.

Gli apparecchi brevettati sono, in ordine cronologico, i seguenti:

N. 86466 del 15 aprile 1907: Microfono e telefono riuniti a cuffia.

» 118848 del 13 marzo 1912: Apparecchio telefonico da parete.

» 119661 del 13 marzo 1912: Cuffia telefonica per batteria da costa.

» 125740 del 22 giugno 1912: Tamburello per cordoncino telefonico da campo.

» 126065 dell'8 luglio 1912: Paletto per far terra.

» 128683 del 28 ottobre 1912: Borsa per telefonista.

» 128775 del 6 novembre 1912: Zana per tamburello telefonico.

» 129201 del 9 dicembre 1912: Apparecchio telefonico da campo con custodia di cuoio.

» 137077 del 17 ottobre 1913: Asta a forcella scomponibile.

» 145976 dell'8 dicembre 1914: Trasmettitore telefonico per batterie da costa.

» 146024 dell'8 dicembre 1914: Borsa per stendifilo.

Questi undici brevetti dell'Anzalone vennero tutti largamente usati dall'Esercito che, durante la guerra di Libia, e, in misura maggiore, durante la ultima grande guerra europea, ebbe a ritrarre dai trovati dell'Anzalone non solo vantaggi di ordine

bellico, ma anche notevolissimi vantaggi di ordine economico di cui si arricchì lo Stato, senza compensarne affatto l'inventore, che anzi, nel 1914, col semplice grado di capitano, venne posto in pensione per infermità contratta in servizio.

Per questo l'Ing. Anzalone, esperite invano le pratiche conciliative, conveniva in giudizio il Ministero della Guerra *pro tempore*, con citazione 29 marzo 1927, perchè gli fosse riconosciuto il suo diritto e compensato l'uso dei suoi trovati fatto dall'Amministrazione Militare.

Il Tribunale di Roma, con sua sentenza 18-27 luglio 1928 anno VI, accogliendo pienamente le ragioni dello Anzalone, giudicava spettargli il diritto di proprietà su tutti gli undici brevetti sopra elencati, e pertanto dichiarava tenuto il Ministero della Guerra a corrispondere all'inventore, per l'uso fatto dei detti brevetti, un equo compenso da liquidarsi in separata sede a norma di legge.

Contro questa sentenza ha interposto appello l'Amministrazione Militare.

Nelle lunghe more del giudizio, essendo deceduto l'Ing. Gaetano Anzalone, il Ministero della Guerra fece riassumere l'atto di appello nei confronti degli eredi che sono indicati in epigrafe.

## DIRITTO

Prima di iniziare la trattazione di diritto desideriamo precisare i limiti della causa, quali si desumono, e dalla domanda dell'Anzalone e dalla sentenza impugnata davanti a codesta Enc.ma Corte.

L'attore Anzalone ha chiesto, nell'attuale fase del giudizio, una sentenza puramente dichiarativa del suo diritto a compenso, in corrispondenza dell'uso che il Ministero della Guerra ha fatto delle invenzioni che a lui appartenevano.

Quando, dunque, si sconfinava da questo limite, e si vuole, nella presente fase giudiziaria, complicare il giudizio sulla appartenenza delle invenzioni e sull'uso fattone dall'Amministrazione militare (che costituisce per ora il duplice compito del giudice) con elementi estranei, quali l'eventuale guadagno dell'Anzalone fatto nella vendita dei suoi apparecchi con indagine sui prezzi, si esce dal campo proprio della presente vertenza per invadere quello della liquidazione successiva.

A questo proposito la sentenza di primo grado ha scritto parole assai sagge, che conviene trascrivere, perchè la Corte non sia trascinata dai tentativi av-

versari e mescolare elementi che si attengono alla successiva liquidazione, e che saranno ulteriormente approfonditi in altro giudizio, con elementi che si attengono all'appartenza e all'uso delle invenzioni.

« Ai fini del decidere (si legge nella sentenza del Tribunale di Roma) qui basterà aver chiarito che, presupposto un obiettivo vantaggio derivante dall'utilizzazione delle invenzioni fatte dell'Anzalone da parte dell'Amministrazione convenuta, questa dovrà all'inventore un compenso, da commisurarsi con l'effettivo vantaggio ritratto (tenuto conto anche dei vantaggi offerti dalla convenuta all'Anzalone al tempo delle sue invenzioni), nonchè al tempo della durata effettiva della utilizzazione stessa, dovendo formare specifico oggetto di indagine tecnica non solo la valutazione del giusto compenso, ma altresì la questione se, dopo il 1° dicembre 1915, nei prezzi della fornitura fatta dall'istante all'Amministrazione debba ritenersi o meno computato il compenso spettante all'inventore ».

Circoscritto così il campo del presente giudizio, passiamo a confutare le argomentazioni avversarie, esaminando i seguenti sei punti, di cui i due primi pregiudiziali:

- 1° - eccezione di incompetenza;
- 2° - prescrizione decennale;

3° - brevetti dell'Anzalone e loro uso dei bisogni militari;

4° - appartenenza delle invenzioni all'inventore e non al preponente;

5° - non validità della pretesa donazione dei diritti dell'inventore;

6° - insussistenza del preteso compenso pagato, nel prezzo degli apparecchi, all'Anzalone, dopo il 1° dicembre 1915.

I

Con Decreto-Legge 28 gennaio 1915 n. 49, si disponeva l'espropriazione da parte dello Stato, nell'interesse della difesa nazionale e per solo uso militare, dei diritti di privativa, stabilendosi altresì che l'espropriazione (da decretarsi con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri) venisse compensata in conformità al giudizio di uno o tre periti nominati dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma.

Tale disposizione veniva ripresa nell'altro Decreto-Legge 16 ottobre 1924 N. 1828 con la sola omissione delle parole « per solo uso militare »; e un

successivo regolamento dettava le norme di applicazione.

In seguito a ciò, discutendosi davanti la Corte di Cassazione la causa Bettica, la Suprema Corte sentenziava (sentenza 29 maggio 1928 in *Giur. It.* 1928, I, 1, 903) non esservi dubbio che « il legislatore, con tale disposizione, ha inteso di creare una giurisdizione speciale *in materia di liquidazione delle indennità dovute dallo Stato all'inventore per l'uso che abbia fatto delle invenzioni del medesimo* ».

Da questo giudizio la difesa avversaria ha tratto motivo per eccepire l'incompetenza della autorità giudiziaria, argomentando che il collegio dei periti è competente a giudicare, non solo del *quantum debeat*, ma anche dell'*an debeat*, che costituisce nel presente giudizio la ragion del contendere.

La eccezione avversaria è infondata ed erronea per le seguenti ragioni:

a) Le invenzioni dell'Anzalone si sono compiute in un periodo di tempo che va dal 1907 al 1914, e l'appropriazione e l'uso di dette invenzioni da parte della Amministrazione militare si sono iniziate in quel medesimo tempo. Dunque non si può, in alcuna guisa, confondere i fatti che hanno ori-

ginato la presente causa con l'espropriazione a termini dei DD. LL. 28 gennaio 1915 e 16 ottobre 1924, posteriori ai fatti stessi, pel principio che la legge non ha effetto retroattivo.

b) Le nuove disposizioni per l'espropriazione nell'interesse della difesa nazionale dei diritti di privativa prevedono, come elemento necessario, un decreto reale di espropriazione, o (come è il caso del Bettica) un'appropriazione manifesta e inequivocabile dell'invenzione da parte dello Stato. Nel nostro caso, invece, non solo non vi è stato alcun decreto di espropriazione, ma si discute ancora (anzi questa è la ragion del contendere) se l'Anzalone abbia o no diritto di privativa sui suoi trovati, se non li abbia ceduti allo Stato, se questo abbia o non abbia ricavato un'obbiettiva utilità da quei trovati. Siamo dunque in campo diverso; e le disposizioni dei DD. LL. sopra ricordati, restringendo il libero esercizio di un diritto, non possono estendersi oltre i casi e i tempi in essi espressi (art. 4 - *Disposizioni Preliminari al Cod. Civ.*).

c) La chiara disposizione dei sopra ricordati Decreti Legge e il giudicato 29 maggio 1928 della Corte di Cassazione stabiliscono che compete al perito o ai periti nominati dal Primo Presidente della

Corte di Appello di liquidare le indennità dovute dallo Stato all'inventore per l'uso che esso abbia fatto delle invenzioni del medesimo. Dunque occorre preliminarmente che siano assodati questi due punti: che l'invenzione appartenga all'inventore e che lo Stato gli debba una indennità. Stabiliti questi due punti, sorge, nei casi e nei tempi determinati dai due decreti legge, la competenza del perito o dei periti.

Diversa invece è la posizione dell' Anzalone in questa causa: egli chiede per ora una pronuncia del magistrato che riconosca il suo diritto a liquidare le indennità dovutegli dallo Stato per l'uso fatto di invenzioni che egli dimostra appartenergli.

d) L'asserzione avversaria che « i periti, se hanno giurisdizione per decidere delle indennità, debbono avere anche la podestà di decidere tutte le questioni relative alla esistenza o meno di una invenzione, alla spettanza della invenzione stessa a chi ne affaccia la pretesa, all'accertamento che vi sia stata, ecc. », è contraddetta non solo dal testo dei due ricordati Decreti Legge, ma anche dalla sentenza della Suprema Corte nella causa Bettica. La sentenza della Corte di Cassazione, infatti, mentre nella sua seconda parte rinvia ai periti

la liquidazione della indennità, nella prima parte si ritiene competente a giudicare, come infatti giudica, l'eccezione della Avvocatura Erariale non appartenere all'impiegato Bettica ma sibbene allo Stato l'invenzione stessa, sentenziando che l'eccezione non ha fondamento, che l'invenzione spetta al Bettica e che lo Stato gli deve un'indennità, per la cui liquidazione è competente la giurisdizione speciale dei periti. Con la quale pronuncia (di cui la parte sostanziale riprodurremo più innanzi) la Suprema Corte afferma che spetta alla magistratura ordinaria risolvere tutte le questioni dell'*an debeatur*, le quali non potrebbero certo essere approfondite da *periti* (la legge non dice mai arbitri) la cui speciale perizia è essenzialmente tecnica e non giuridica.

Nel chiedere pertanto che cotesta Ecc.ma Cort respinga l'eccezione di incompetenza, noi intendiamo riservare la questione se, nella seconda fase del giudizio, sia competente o meno la giurisdizione speciale dei periti, giacchè, come abbiamo già osservato, disposizioni che formano eccezione alla legge generale non si estendono *oltre i casi e oltre i tempi* espressi in esse disposizioni.

II

La difesa avversaria crede di trovare in una convenzione fra la Ditta Robert e l'ing. Anzalone la prova che l'ing. Anzalone era dal 1° dicembre 1915 commerciante, e da ciò deduce che ogni contestazione con lo Stato, e quindi anche la presente vertenza, ha carattere commerciale ed è perciò colpita dalla prescrizione decennale.

Anche qui la difesa avversaria dimostra uno stranissimo obbligo di quelli che sono i termini della presente causa. Bisognerà dunque, ancora una volta, richiamarli.

Qui si controverte intorno all'appartenenza o meno all'*ex capitano* Anzalone dei suoi trovati, brevettati nei sette anni che corrono fra il 1907 e il 1914, e all'uso che l'Amministrazione Militare ha fatto di questi trovati. Tutto ciò che, dopo la pronunzia del magistrato sul diritto a compenso dell'Anzalone, verrà discusso in seguito, e cioè le questioni relative all'entità di questo compenso (ad esempio: tempo ed ampiezza dell'uso, modo delle forniture, prezzo delle forniture, inclusione o meno di un compenso all'inventore nel prezzo di forniture).

tura, ecc. ecc.) formeranno oggetto della seconda fase del giudizio.

Posto ciò, come pretendere, nel caso in esame, la applicazione dell'art. 915 del Codice di Commercio, con la conseguente prescrizione decennale?

Per applicare rettamente l'art. 915 del Codice di Comm. occorre analizzare gli atti che si pretendono commerciali per riconoscere se, di lor propria natura, posseggano il requisito della commercialità, e poi esaminare se la qualità di uno dei contraenti valga a conferirglielo, perchè, anche in questo caso, la competenza commerciale dovrà essere rispettata.

Che gli atti di cui qui si contende siano per lor natura commerciali, soltanto una fantasia ariostesca può sospettarlo. Qui si contende intorno all'appartenenza di undici brevetti d'invenzione, e sul diritto a compenso dell'inventore verso chi ha fatto uso vantaggioso di essi. Si legga il titolo II del Libro Primo del Cod. di Comm. sugli atti di commercio e si vedrà quanto sia assurda e infondata la pretesa avversaria.

Quanto alla qualità di uno dei contraenti, rileviamo, dalla memoria avversaria, che l'Anzalone dovrebbe essere stato commerciante a partire dal 1°

dicembre 1915, e cioè quando, uscito già da un anno dall'esercito, avrebbe, per un certo patto prodotto in giudizio, esercitato (usiamo le parole del nostro avversario) « la propria industria telefonica sotto il nome Società in accomandita semplice A. M. Robert. »

Osserviamo anzitutto che (le parole sono del Vivante, vol. I, pag. 189-191) « si acquista la qualità di commerciante per virtù della legge con l'esercizio abituale di atti obbiettivi di commercio *in nome proprio* ». E il Vivante aggiunge: « E' indifferente che chi esercita il commercio lo eserciti personalmente o per mezzo di un rappresentante; è indifferente che lo eserciti per conto proprio o di altri: *solo è necessario che in quell'esercizio spenda il suo nome, che assuma in nome proprio di fronte ai terzi i diritti e gli obblighi derivanti dall'affare.* » Dunque l'Anzalone, che non esercitò mai in nome proprio un commercio, non può essere ritenuto commerciante.

Ma, pur recisamente contestandolo, ammettiamo pure, per un momento e in via d'ipotesi, che, col 1° dicembre 1915, l'Anzalone lo sia diventato. Ebbene, il commerciante Anzalone della fine del 1915, conferisce il carattere di commerciante all'Anzalone,

capitano del Genio in attività di servizio (l'ufficiale in servizio esclude ogni figura di commerciante), del 1907 e degli anni successivi fino al 1915? Porre questa questione è risolverla. E' contrario ad ogni principio giuridico che la qualità di commerciante conseguita in una determinata epoca, conferisca carattere commerciale a tutti gli atti precedenti.

Ora, nel nostro caso, è proprio fra il 1907 e il 1915 che l'Anzalone brevetta i suoi apparecchi assumendone così la privativa; è in quel periodo che l'Amministrazione fa uso di tali apparecchi, uso che proseguirà anche in seguito come logica conseguenza di quei precedenti; è infine in quel periodo che sorgono e si svolgono i rapporti fra l'Anzalone e l'Amministrazione per l'appartenenza di quei brevetti, rapporti dei quali appunto si controverte in questa causa.

Riassumendo, dunque, la materia del contendere non è per natura sua commerciale, e uno dei contraenti, nel periodo in cui si svolsero i rapporti giuridici che formano oggetto della presente causa, non era affatto commerciante nè, per l'ufficio pubblico che ricopriva, poteva mai esserlo.

Per questo l'eccezione avversaria diretta ad impedire che, in questa prima fase del giudizio, il ma-

gistrato dichiarare il diritto dell'Anzalone a vedersi liquidato un compenso dall'Amministrazione Militare che ha fatto vantaggioso uso dei suoi trovati, è destinata all'insuccesso.

Vogliamo dir subito però che, anche nella seconda fase del giudizio, quando si tratterà di procedere alla liquidazione del compenso all'inventore, la prescrizione decennale, oppostaci dal nostro avversario, non ci impressiona affatto; giacchè la nostra domanda non mira a rivedere e modificare prezzi di forniture industriali (e quindi a distinguere tre periodi: dal 1907 al 1° dicembre 1915 quando non si può neppur sospettare un Anzalone commerciante; dal 1° dicembre 1915 al marzo 1917 quando si tenta vanamente di opporre la prescrizione decennale; dal 29 marzo 1917 in avanti quando la pretesa prescrizione decennale cade per l'interruzione della nostra citazione), ma mira e tende a ben altro: e cioè a far liquidare un compenso adeguato per l'insieme delle invenzioni e per il largo uso fatto dall'Amministrazione, la quale, come dimostreremo in questo giudizio, — perchè è materia di questo giudizio, — non ha mai compensato l'inventore (si badi bene, inventore non commerciante) dell'uso fatto delle sue invenzioni.

III.

L'ex capitano Anzalone ha ottenuto, fra il 1907 e il 1914, ben undici brevetti d'invenzione, riferentisi tutti alla telefonia da campo. Che i brevetti, indicati da noi nell'esposizione dei fatti, esistano e siano iscritti regolarmente al nome dell'ing. Anzalone, la difesa avversaria non contesta, nè potrebbe in alcuna guisa contestare. Essa si limita ad insinuare che questi trovati non hanno nessuna o poca importanza, essendo noto, sono parole della controparte, « con quanta facilità chiunque possa conseguire in Italia un brevetto ». Parole, diciamo subito, che non hanno alcun senso nella presente controversia, giacchè l'importanza o meno di una invenzione può avere effetto sul *quantum* di compenso che chi l'usa dovrà pagare all'inventore, non già sul diritto a compenso dell'inventore per le sue invenzioni.

Ma l'avversario (dopo aver detto cosa non vera lasciando credere che l'Anzalone, capitano fino al termine del 1914, abbia brevettato dopo, e da borghese, le sue invenzioni) insinua ancora che « delle pretese invenzioni non si è accertata la priorità »

potendosi trattare anche « non di vere e proprie invenzioni, ma del risultato del concorso di mezzi tecnici e della intelligente operosità della maestranza stessa ». Sospetti questi che offendono profondamente le supreme gerarchie tecniche dell'Esercito, gerarchie che hanno consentito a chiamare, in documenti ufficiali, gli apparecchi *modello Anzalone*.

E' possibile far credere che generali del Genio e dell'Artiglieria abbiano, senza indagine alcuna e per crassa ignoranza, accettato di porre illecitamente il nome dell'Anzalone su tutti gli apparecchi da lui trovati? Questo solo sospetto è ingiurioso per l'esercito e per i suoi capi.

Assodato così che l'Anzalone ha fatto, nel campo della telefonia applicata alle operazioni belliche, notevoli invenzioni, che egli ha regolarmente brevettate fra gli anni 1907 e 1914, resta da dimostrare che le forze armate nazionali ne hanno fatto uso. E qui, per non complicare la presente causa, non daremo la dimostrazione precisa della ampiezza e della durata di quest'uso (dimostrazione che si attiene alla seconda fase del giudizio: la liquidazione del compenso), ma ci limiteremo — perchè ciò è necessario e sufficiente — a dare la dimostrazione che

di tutte le invenzioni brevettate dell'Anzalone, e di altre ancora, l'esercito ha fatto largo uso.

La difesa avversaria, la quale davanti ai primi giudici aveva lealmente ammesso che gli apparecchi Anzalone erano stati largamente usati dall'esercito, qui si disdice, si fa reticente, si contraddice e si confonde. Infatti, dopo aver ammesso che degli apparecchi Anzalone si è fatto uso durante la guerra libica, e in proporzione grandissima fra il 1915 e il 1918, vuol distruggere i fatti con le seguenti parole, che si leggono nella sua memoria:

a) gli apparecchi Anzalone non erano da preferirsi a quelli già in uso nell'esercito (pag. 11);

b) nessun uso è stato fatto dei brevetti Anzalone (pag. 27);

c) l'uso si limitò (contraddizione flagrante con la precedente asserzione) all'Artiglieria e non all'Arma del Genio (pag. 28);

d) le minori invenzioni non furono mai usate dall'Amministrazione (pag. 29).

Queste parole trovano la loro piena inequivocabile smentita in un documento già da noi presentato in prima istanza (doc. n. 1 fascicolo di primo grado) e in due altri che presentiamo ora.

Nel foglio d'ordini del Ministero della Guerra

del maggio 1912 si trovano a pag. 4 indicate le invenzioni dell'Anzalone; e a pag. 8, con maggiore precisione, indicati gli apparecchi *modello Anzalone* adottati per l'esercito, con il numero dei materiali già dati in commessa col dispaccio 31 luglio 1909, e commessi al Laboratorio di precisione e all'Arsenale di Torino. Dunque l'esercito, fino dal luglio 1909, aveva adottato e fatto uso di tutti i trovati Anzalone, così di quelli di maggior rilievo come di quelli di minore importanza.

I due documenti nuovi, che produciamo ora, consistono in due manualetti di larga diffusione che portano questi titoli:

*Istruzione sullo apparato microtelefonico da campo Modello Anzalone* - Edizione 1909.

*Istruzione sugli apparati telefonici Modello Anzalone per l'artiglieria da costa e da fortezza* - Edizione 1911. (Vedere nell'indice la precisa indicazione dei molti apparecchi e materiali Modello Anzalone).

Sono 1 libretti, diffusi a migliaia di copie fra gli allievi ufficiali delle Scuole e delle Accademie e gli ufficiali in servizio attivo, per addestrarli all'uso di invenzioni *già largamente adottate*, e per renderli atti a ben usare materiali ormai entrati nelle normali e regolamentari dotazioni dell'esercito.

Ma dal primo di questi libretti desideriamo trascrivere la seguente ordinanza ministeriale:

*E' approvata la presente istruzione sull'apparato microtelefonico da campo modello Anzalone.*

*Roma, addì 15 dicembre 1909*

*Il Ministro della Guerra  
P. Spingardi*

Questo documento, non solo conferma il largo uso dell'apparato modello Anzalone, ma distrugge in pieno, con l'autorità del capo dell'Amministrazione Militare, i vani tentativi odierni di negarne l'importanza e il vantaggio per le forze armate del paese.

IV.

Stabilito che l'ing. Anzalone ha fatte utili invenzioni, di cui ben undici brevettate, e che dei suoi brevetti ha fatto ampio uso l'esercito, a cominciare dal 1909 e fino alla nostra epoca, occorre dimostrare che tali invenzioni gli appartenevano.

La difesa avversaria non osa affermare chiaramente, in questo giudizio, che le invenzioni dell'uf-

ficiale appartengono all'amministrazione ch'egli serve. Ma nel giudizio di primo grado essa ha cercato di far credere che la creazione della telefonia da campo « è il risultato di studi che l'Anzalone ha compiuto durante il servizio e che rientravano nei compiti dell'Amministrazione a cui egli apparteneva », e che, essendo « compito dell'ufficiale migliorare e perfezionare i mezzi tecnici dell'arma », i trovati dell'Anzalone non appartenevano a lui, sibbene all'Amministrazione preponente.

Benchè, ripetiamo, simile tesi sia quasi del tutto scomparsa nell'odierna memoria avversaria, pure desideriamo richiamare il più recente responso della Suprema Corte in questa materia, responso che conferma altri precedenti da noi riprodotti nelle memorie di prima istanza, in cui si stabilisce che quando il contratto di impiego non cade specificamente sulla titolarità delle invenzioni (che è proprio il caso del capitano Anzalone, assunto in servizio non certo per fare invenzioni a profitto dello Stato) le invenzioni appartengono all'inventore. Ed ecco le parole della Suprema Corte a Sezioni Unite, nella causa Bettica :

« A norma dell'art. 437 Cod. Civ. in relazione  
« all'art. 1 del R. D. 30 ottobre 1859 n. 3731, le

« produzioni dell'ingegno appartengono ai loro au-  
« tori e soli essi hanno il diritto di attuarle e di  
« trarne i relativi frutti. Anche quando le inven-  
« zioni siano fatte in occasione del contratto d'im-  
« piego, desse si appartengono sempre all'autore non  
« al preponente, in quanto che i contratti non si  
« estendono oltre ciò che ne forma l'oggetto (arti-  
« coli 1138, 1768 Cod. Civ.). Ogni qual volta l'og-  
« getto del contratto di locazione d'opera è l'inven-  
« zione questa si appartiene al conduttore, giacchè  
« costituisce la prestazione, sia pure eventuale ed  
« incerta, del datore di lavoro e, cadendo su di un  
« oggetto lecito e possibile (art. 1116, 1119 Cod. Civ.),  
« vincola il locatore d'opera (art. 1570 Cod. Civ.),  
« come ogni altro contratto legalmente formato (ar-  
« ticolo 1223 Cod. Civ.). Che se, invece il contratto  
« d'impiego, sia pure concluso tra una pubblica am-  
« ministrazione e un privato, non cade specificata-  
« mente sulla titolarità delle invenzioni, queste ri-  
« mangono estranee al rapporto contrattuale, pel  
« motivo che desso per sua indole non comprende,  
« come rileva **Ulpiano**, nel fr. 9 § 3 *Dig. de transact.*,  
« 15, *id de quo cogitatum non docetur*. (Sentenza delle  
« Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data  
« 29 maggio 1928, in *Giur. Ital.* 1928, 1, 1, 903) ».

Passiamo ora a discutere un altro punto della controversia. Stabilito che le invenzioni appartenevano all'Anzalone e non all'Amministrazione, non ha forse l'Anzalone validamente concessa senza compenso la sua invenzione? e, nel caso affermativo, quale o quali invenzioni ha gratuitamente concesse?

Riassumiamo i fatti.

Il giorno 28 settembre 1907 il capitano Anzalone, che aveva allora conseguito soltanto il primo dei suoi undici brevetti, rilasciava una lettera ai suoi superiori, lettera che si legge nella memoria avversaria a pag. 9. Con detta lettera l'Anzalone permetteva l'uso dei suoi apparati microtelefonici all'Esercito, rinunciando ad ogni e qualsiasi compenso.

L'autorità militare ritenne però che questa dichiarazione non fosse nè sufficiente, nè valida, e pregò l'Anzalone a prestarsi alla stipula di un atto, che venne chiamato *convenzione* e venne messo in essere sessantadue giorni dopo, cioè il 30 dicembre 1907. Questo atto è stato prodotto dalla parte avversaria e di esso si è a lungo discusso in primo grado.

Rinnoviamo qui l'esame dei due atti, osservan-

do anzitutto che ciascun di essi consta di due parti e cioè:

a) il permesso o consenso dato dall'Anzalone all'Amministrazione militare di usare per i suoi bisogni l'apparato microtelefonico;

b) la rinunzia ad ogni e qualsiasi compenso per la fatta concessione.

La difesa avversaria non ha veduto questa duplicità di elementi: ha visto il primo e non ha voluto vedere il secondo, e quindi ha tirato dei colpi a vuoto senza colpire il bersaglio.

Si leggono, infatti, nella memoria avversaria delle lunghe disquisizioni sul *permesso di uso di un diritto di privativa*, sulla sufficienza dell'atto scritto *ad probationem*, sul carattere e sulla portata del *permesso di far uso di una invenzione*, desumendo definizioni e argomentazioni persino da dubbie analogie col permesso di visitare le loro ville che cospicue famiglie patrizie rilasciano ai visitatori curiosi.

Ma la questione vera è un'altra e diversa. La questione che qui si discute non riguarda il permesso di uso, ma la rinunzia al compenso; onde la questione si pone così: quale è il carattere giuridico della rinunzia al compenso? quali sono i necessari requisiti dell'atto di rinunzia? Questa, e non già il consenso ad usare, è la materia da discutere.

Non vi è dubbio che rinunciare ad un compenso per l'uso di un proprio diritto (nella memoria avversaria si dice esattamente che « il contenuto patrimoniale di un diritto di privativa può essere come un qualsiasi altro bene economico ») vuol dire *donare* il bene economico che in esso è contenuto.

Posto ciò, la lettera 28 settembre 1907 e l'atto 30 dicembre 1907 sono vere e proprie *donazioni* che l'Anzalone ha fatto allo Stato del contenuto patrimoniale del suo brevetto di privativa. Dice bene la sentenza di primo grado che le parole usate « *rinunzia* », « *cessione* » non debbono indurre in errore, giacchè *cessione* e *rinuncia* sono espressioni che possono adattarsi a svariati negozi giuridici, ma di questi devesi penetrare l'essenza indagando *l'id quod actum est*.

E allora, se la lettera e l'atto sono vere e proprie donazioni, hanno esse validità piena?

Non insisteremo nel dimostrare che una lettera, o dichiarazione, o sottomissione (le parole non contano) rilasciata dall'Anzalone ai suoi superiori non può mettere in essere una donazione. Faremo torto all'Ecc.ma Corte se vi spendissimo parole. Se la parte avversaria continua a giocare la sua partita su quella povera carta, è perchè essa è caduta in equivoco: crede che si discuta sul permesso di usare

l'invenzione per cui reputa sufficiente una lettera, e non ricorda che siamo in tema di rinunzia al compenso, cioè di donazione.

Resta, dunque, da esaminare l'atto 30 dicembre 1907, con il quale l'Amministrazione, accortasi che la lettera 28 settembre era poco meno di nulla, si propose di regolare la donazione.

Come è formato quell'atto? Stipulano da una parte il cap. Anzalone, dall'altra il colonn. Carcasio in rappresentanza dell'Amministrazione militare; riceve l'atto il ragioniere geometra del Genio Militare Del Monaco. L'atto è autorizzato preventivamente dal Ministro della Guerra con dispaccio 20 dicembre 1907 N. 148114.

Anzitutto l'atto redatto in sede amministrativa da un pubblico funzionario non può equipararsi all'atto pubblico che è richiesto per le donazioni.

In secondo luogo, le donazioni fatte ai corpi morali non possono, per prescrizione di legge, essere accettate senza l'autorizzazione del Governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali. Donde due questioni: è lo Stato da considerarsi come un corpo morale? nella fattispecie vi fu l'autorizzazione del Governo nelle forme di legge?

Alla prima questione si deve rispondere affermativamente. Nel parere *pro-veritate* dell'illustre giu-

reconsulto Oronzio Quarta, che è stato prodotto in prima istanza e trovasi nel fascicolo di primo grado, si dimostra, con l'autorità del Giorgi e di ripetuti giudicati, che lo Stato deve considerarsi agli effetti della donazione un corpo morale. Non abbiamo che a riferirci alla dotta dissertazione del Quarta.

Alla seconda questione si deve rispondere negativamente. Il dispaccio ministeriale che autorizza a stipulare non può confondersi con l'autorizzazione a ricevere una donazione, autorizzazione solenne prescritta dagli art. 932 e 1060 del Cod. Civ. per i corpi morali. Diremo col Giorgi (a cui si associa pienamente il Quarta nel citato parere) che « non deve sembrare un controsenso che lo Stato il quale « *autorizza* e lo Stato che *accetta*, siano la medesima persona morale ; giacchè le autorità competenti « ad autorizzare e ad accettare essendo diverse « corre sempre l'opportunità del procedimento di « autorizzazione, la quale deve esser data con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato : mentre « l'accettazione potrebbe esser fatta con semplice « atto dell'autorità a cui si rivolge la disposizione ». Principii questi che, applicati al nostro caso, ci portano a concludere, con le stesse parole del Giorgi, che « la mancanza dell'autorizzazione rende radical-

« mente nulla la donazione, e questa eccezione di  
« nullità può essere sollevata ed opposta anche  
« dal donante in conformità del chiaro disposto del-  
« l'art. 1061 del Cod. Civile ».

Concludendo, dunque, diremo, con i magistrati di primo grado, che dal punto di vista giuridico non esiste l'atto di donazione della privativa, la cui deficienza « non può essere comunque sanata dal successivo comportamento passivo dell'Anzalone ».

Prima di abbandonare questa trattazione, desideriamo precisare i limiti della pretesa e inesistente donazione.

Tanto nella lettera, quanto nell'atto, il capitano Anzalone dichiara di rinunciare al compenso per l'uso dell'ottenuto brevetto di privativa industriale n. 86466 in data 15 aprile 1907. Anzi nell'atto detto, una copia del brevetto è unita in allegato.

Dunque il cap. Anzalone, obbedendo ad un sentimento che può essere stato generoso ma poco cauto per le fortune sue e della sua numerosa famiglia, intendeva donare *i diritti di una sua privativa ben determinata*. Non intendeva certo donare altro e di più: non intendeva (come vuol far credere il nostro avversario) di donare le sue *invenzioni future*, cioè

gli altri diritti scaturenti da ben altri dieci brevetti conseguiti di poi, fra il 1912 e il 1914. Perciò concluderemo, così come hanno saggiamente concluso i giudici di prima istanza: che non vi è dubbio aver voluto l'Anzalone donare quel solo brevetto 15 aprile 1907, e non le altre invenzioni non ancora uscite dal suo cervello; giacchè non vi è alcuna possibilità giuridica di interpretare quella non valida donazione come intenzione di dare anche invenzioni successive, ancorchè riferentesi ad apparecchi accessori e secondari rispetto al primo.

VI.

La difesa dell'Amministrazione, sbaragliata su tutti questi punti essenziali, fa la sua estrema resistenza, dedicando gran parte del suo sforzo al tentativo di dimostrare che l'Amministrazione ha già lautamente compensato l'Anzalone per l'uso fatto dei suoi trovati. Naturalmente per ridursi a questa ultima trincea, la difesa avversaria ha dovuto ammettere — in flagrante contraddizione con alcuni suoi tardivi asserti — che si è fatto largo uso degli apparecchi Anzalone, e che essi erano molto utili all'esercito, giacchè non si paga che ciò che è van-

taggioso, non si compensa un diritto se non procura utilità.

Esaminiamo il piano tattico dell'avversario, che non ha sortito fortuna in prima istanza.

Secondo l'Avvocatura Erariale, l'Anzalone avrebbe giuocato un tiro mancino all'ingenua Amministrazione Militare; egli avrebbe finto di rinunciare ai suoi diritti d'inventore per invogliare l'Amministrazione a fornirsi dei suoi apparecchi, poi, accordatosi il 1° dicembre 1915 con la ditta Robert, fornitrice dei suoi apparecchi, avrebbe adottato prezzi nei quali era compreso il suo compenso d'inventore; prezzi che l'Amministrazione Militare ha subito perchè non si ricordava più — labile di memoria e inesperta fino all'inverosimile — che l'Anzalone aveva nel 1907 rinunciato a suo favore ad ogni compenso per i diritti d'inventore!!...

In verità questo quadro, nel quale l'Anzalone figura come un abile seduttore che lusinga ed inganna la sua ingenua Amministrazione, ha poca probabilità di impressionare. Intanto a queste argomentazioni avversarie noi potremmo opporre un « fine di non ricevere ». Ricordiamo, ancora una volta, che qui si contende intorno al diritto a compenso del capitano Anzalone, e non intorno alla sua

liquidazione. In sede di liquidazione, dunque, — come ha giustamente osservato la prima sentenza, — si potrà indagare quanto l'Anzalone ha potuto personalmente ricavare (dopo il 1° dicembre 1915, *non prima*) dalla vendita dei suoi apparecchi; se cioè nei prezzi di vendita c'era una quota per i suoi diritti d'inventore.

Ma noi non vogliamo rinviare a più tardi la distruzione della tesi avversaria: desideriamo fin d'ora provare che non ha alcun fondamento il sospetto che nei prezzi pagati alla Ditta Robert ci fosse un adeguato compenso per i diritti dell'inventore. Con la qual prova noi avremo dimostrato che il diritto a compenso dell'Anzalone rimane integro e pieno, e che egli non chiede una seconda volta ciò che ha già ricevuto una prima.

Dividiamo il periodo delle forniture in due tempi: prima del 1° dicembre 1915 e dopo questa data. E' evidente che prima dell'accordo intervenuto fra l'Anzalone e la Robert (e di cui discorreremo in sede di liquidazione) ogni eventuale lucro della Ditta Robert non potrebbe essere imputato nei compensi spettanti all'inventore Anzalone. Nessuna dimostrazione ha tentata l'Avvocatura Erariale per provare che, in quegli anni precedenti l'accordo Robert-An-

zalone, quest'ultimo abbia ritratto speciali compensi di inventore sulle forniture fatte dalla Robert allo Stato. Dunque nel primo periodo si può, senza neppure analizzare i prezzi, escludere il pagamento di compensi all'inventore.

Analizziamo ora i prezzi delle forniture sulla scorta dei documenti nostri e dei documenti avversari, senza ingombrare la presente causa con nuove documentazioni, che ci riserviamo di produrre nell'apposita sede.

Il 6 luglio 1907 la Ditta Robert, dichiarandosi disposta a fornire gli apparecchi Anzalone, scriveva all'Ispettorato del Genio (Vedi documenti avversari, fol. 4) che li avrebbe ceduti « a prezzi da non temere concorrenza, sia per avere intrapreso la loro costruzione su vasta scala, sia perchè l'inventore capitano Anzalone aveva rinunciato a qualsiasi compenso per gli apparati da fornirsi all'Esercito e alla Marina ». Dunque un documento avversario dimostra già che la Robert sapeva che l'Anzalone aveva fatta la donazione (oggi palesatasi non valida) dei suoi diritti, e che di tale donazione essa doveva tener conto nei prezzi di vendita.

E si badi: nei prezzi di allora e anche nei prezzi successivi. Infatti nel nostro documento N. 4

(fascicolo di primo grado) si può vedere come la Commissione Centrale delle Imposte Dirette nel valutare, non i pretesi guadagni, ma le reali perdite della Ditta Robert negli esercizi 1917 e 1918, si sia anche fondata sul fatto — espresso nel primo considerando della decisione — che « l'inventore Anzalone rinunziò ad ogni diritto spettantegli ».

E veniamo ai prezzi. La memoria avversaria asserisce che la Ditta Robert ha fatto questi prezzi per l'apparato telefonico da campo:

13 giugno 1907	offerta di prezzo	L. 95
23 agosto 1912	prezzo effettivo	L. 125
1915	prezzo effettivo	L. 115
1917	»	L. 145
1917	»	L. 150
1918	» ridotto dal Comit. Int.	L. 148,57

Dal nostro documento N. 3 (fascicolo di primo grado) risultano invece questi prezzi:

17 ottobre 1914	prezzo effettivo	L. 135
13 nov. 1916	»	L. 135

Uno sguardo rapidissimo a queste cifre (che potranno essere attentamente controllate in sede di liquidazione) ci porta alle seguenti constatazioni:

a) Tra il prezzo *offerto* nel 1907 e quello *effettivo* del 1912 c'è un aumento di L. 30, ma tale

aumento, più che giustificato dalle mutazioni quinquennali di mercato e dall'inasprito ambiente economico (nel 1912 si era nel pieno della guerra libica), non si può affatto attribuire (né alcuna prova lo lascia anche solo sospettare) ad una supposta inclusione dei diritti d'inventore, giacché in tal caso l'Amministrazione avrebbe fatto valere la donazione, ch'essa riteneva valida, del 30 dicembre 1907.

b) Tra il prezzo del 1912, che è il *primo prezzo effettivo* denunciato dall'Amministrazione, e che *nessun documento prodotto può far presumere contenga i diritti dell'inventore*, e i prezzi successivi, fino al 1918, non si avvertono sbalzi considerevoli: i prezzi oscillano da 125 a 135 fino a un massimo di 150.

c) I prezzi effettivi oscillanti fra 125 e 150, con una media di 137,50, debbono essere comparati ai prezzi di apparecchi simili, che dimostreremo raggiungere il prezzo di L. 350: ciò prova che nei prezzi della Ditta Robert si continuava ad escludere il diritto all'inventore.

d) L'aumento non grande fra i prezzi del 1912, prima della guerra europea, e quelli del 1917-18, è notevolmente inferiore agli aumenti che tutte le forniture, militari e civili, hanno subito in conseguen-

za degli altissimi costi di guerra e della deficienza di mano d'opera e di materiali, aumenti che talvolta hanno portato ad una decuplicazione di prezzi.

d) La prova che la Robert e l'Anzalone non fecero guadagni lauti, così da consentire un margine sicuro per i diritti d'inventore, si ha nella decisione della Commissione Centrale delle Imposte Dirette, da noi prodotta, che conclude asserendo che i prezzi praticati hanno determinato non guadagni ma perdite (*doc. 4, fasc. primo grado*).

E di ciò basta. L'Ecc.ma Corte ha elementi più che sufficienti per concludere che la Amministrazione Militare non ha — coi prezzi pagati nelle forniture degli apparati Anzalone — versato nemmeno un centesimo a compenso dei diritti di inventore, che, del resto, l'Amministrazione — credendo in buona fede nella validità della donazione 30 dicembre 1907 e nella sua estensione a invenzioni posteriori — riteneva di non dovere in alcun modo corrispondere. E pertanto, riconosciuto il buon diritto dell'Anzalone, deciderà certamente che questi compensi gli siano, per la prima ed unica volta, pagati.

\*  
\*  
\*

Prima di affidare alla illuminata giustizia di questa Ecc.ma Corte la decisione della presente causa, desideriamo purgarci dall'accusa di avanzare e di patrocinare domande immorali.

La parola immorale ritorna più volte nella memoria avversaria, per far credere che il defunto Anzalone, « scroccatore » di una pensione di L. 4080 annue (ll), non sia altro che un volgare procacciatore, che, con allettamenti fraudolenti, sorprende l'ingenuità dell'Amministrazione Militare, fa adottare i suoi trovati e poi li sfrutta abbondantemente, spillando milioni di lucro all'Erario.

In verità le disagiate condizioni in cui versano i nostri patrocinati, gli eredi dell'Anzalone, sono di per sè testimonianza eloquente che questo preteso raggiratore, questo avido sfruttatore delle sue invenzioni, non ha saputo usare delle sue qualità per assicurarsi una fortuna. Egli è morto non ricco ed ha lasciato ai suoi famigliari soltanto l'onorato ricordo di un'eccezionale attività scientifica e pratica.

Ma non possiamo lasciare — anche per rispetto ai giudici che hanno già sentenziato — che una taccia di immoralità rimanga su questa causa. Una domanda giudiziaria che si fonda sopra argomenti riconosciuti giuridicamente validissimi dalla Prima Sezione del Tribunale di Roma, e che è stata già accolta da un primo giudicato favorevole, non può essere confusa con la temeraria pretesa dell'avventuriero che giuoca la sua fortuna sul tappeto verde della giustizia. La legge non protegge i temerari e gli avventurieri, e se la causa conclude con un primo esito favorevole segno è che, qualunque sia la sorte definitiva che le spetta, essa ha già un fondamento saldo nella coscienza giuridica, la quale non è mai in pieno contrasto con la coscienza morale.

#### CONCLUSIONI

Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, respingere il proposto appello e confermare la sentenza del Tribunale di Roma del 18-27 luglio 1928

— anno VI, con la condanna dell'appellante alle spese e onorari tutti dei giudizi di primo e secondo grado.

Roma, 5 febbraio 1930 - VIII.

Avv. **Ivanoe Bonomi**, *est.*

Avv. **Pier Francesco Corsetti**

*Ivanoe Bonomi*

*Presidente del Senato della Repubblica*

# Memorie per S. E. Bonanni

(Con riferimento all' <sup>11</sup> ~~comparsa~~ ~~convenzione~~)

1.° La dichiarazione in data 23 Sett<sup>bre</sup> 1907, che si dice riferita dall' Ing. Angelone, appare avvitata alterata nel testo e perciò urge prendere visione dell'originale; senza dire che essa ~~non è~~ <sup>non è</sup> ~~una~~ <sup>una</sup> ~~addegnazione~~ <sup>addegnazione</sup> nel vero e proprio senso legale della parola, ma se mai una ~~forma~~ <sup>forma</sup> ~~piuttosto~~ <sup>piuttosto</sup> ~~o~~ <sup>o</sup> ~~semplicemente~~ <sup>semplicemente</sup> ~~una~~ <sup>una</sup> ~~convenzione~~ <sup>convenzione</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~una~~ <sup>una</sup> ~~parte~~ <sup>parte</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~Min<sup>ro</sup>~~ <sup>Min<sup>ro</sup></sup> ~~della~~ <sup>della</sup> ~~Giustizia~~ <sup>Giustizia</sup> - comunque, detta ~~viene~~ <sup>viene</sup> ~~assorbita~~ <sup>assorbita</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~una~~ <sup>una</sup> ~~convenzione~~ <sup>convenzione</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~30~~ <sup>30</sup> ~~dicembre~~ <sup>dicembre</sup> 1907 che ~~decreta~~ <sup>decreta</sup> ~~l'~~ <sup>l'</sup> ~~impugnabilità~~ <sup>impugnabilità</sup>;  
E' da rilevarsi peraltro un dato importantissimo, e cioè che: con la Convenzione suddetta, l' Ing. Angelone, allora Capitano del Genio, non ~~è~~ <sup>è</sup> ~~effettivamente~~ <sup>effettivamente</sup> ~~ceduto~~ <sup>ceduto</sup> ~~al~~ <sup>al</sup> ~~l'Amun<sup>ro</sup>~~ <sup>l'Amun<sup>ro</sup></sup> ~~l'uso~~ <sup>l'uso</sup> ~~gratuito~~ <sup>gratuito</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~suo~~ <sup>suo</sup> ~~ap.~~ <sup>ap.</sup> ~~parato~~ <sup>parato</sup> ~~micro-telefonico~~ <sup>micro-telefonico</sup> ~~da~~ <sup>da</sup> ~~campoparo~~ <sup>campoparo</sup> ~~riservato~~ <sup>riservato</sup> ~~detto~~ <sup>detto</sup>, il quale forma infatti oggetto dell'attestato di privativa industriale N° 129.201 (Vedi Allegato N....); ma bensì come specificatamente s' detta all' Art<sup>o</sup> 1 della Convenzione stessa, ha ceduto l'usanza unita dell'apparecchio pel quale attente l'at. testato 15 aprile 1907 N° 86.466, copia del quale attestato fu unita per maggiore intelligenza alla Convenzione in parola. -

Ora, oggetto di tale brevetto è il processo del titolo  
 in "Microfons e telefons réunis à cuffiars"; orma  
 è il cosiddetto "monofono", che è parte, nell'insieme,  
 dell'apparato micro telefonico de campo.

2.<sup>o</sup> È parimenti gratuita l'apertura secondo  
 la quale: la rinuncia ai Diritti d'Invenzione  
 da parte dell'ing. Augalone, favorevole  
 la sua causa nei larghi aiuti prestati dal  
 l'Annun. M.<sup>o</sup> i inguantocelli sta di fatto  
 che l'inventore esegui tutti gli studi, le  
 costruzioni e gli esperimenti sui propri  
 apparati, fuorvi servizio e fuorvi dall'au-  
 tore militare; con mezzi propri ed  
 a spese proprie, valendosi della Grande  
 Casa di Berlino "Telephon Fabrik  
 von Berlin".

Come è del pari <sup>destituita di fondamento</sup>  
 to l'altra <sup>destituita di fondamento</sup> rinuncia la  
 rinuncia era fatta col malcelato intento  
 di ottenere che l'Annun. M.<sup>o</sup> a datare  
 gli apparati Augalone per realizzare con  
 copiosi guadagni. essendo che, pur prof.  
 po come fatti d'industria e come di una  
 strenua appreso, l'ing. Augalone lungi  
 dal realizzare dei guadagni, ha avuta delle  
 forti perdite, massime durante la guerra  
 europea. L'Annun. M.<sup>o</sup> valendosi infatti  
 imperiosamente della nota <sup>destituita di fondamento</sup>  
 lere ed imporre alla Ditta M. Robert, con minime  
 da formale di non passare ordinario di fatto,

gli stessi pretesi praticati nell'Ante-guerra, mentre è noto che il costo della mano d'opera e delle materie prime, durante la guerra salirono a cifre iperbaliche! —

Siamo infatti in grado di produrre una delle tante lettere della Direzione del Laboratorio di Precisione di Anagnino di Roma, in data 14 Agosto 1915 (Allegato N. ....), nella quale si impone alla Patent, fornitrice degli apparati Auralon, che i pretesi per i materiali mod. Auralon, non potessero essere superati a quelli fatti per la precedente guerra, ed anzi si eludesse perfino qualche riduzione!

Come produciamo altresì un'altra lettera della stessa Direzione, in data 4 Ottobre 1923 (Allegato N. ....) nella quale si dichiara, per la verità, che gli apparati telefonicici da campo mod. Auralon furono effettivamente forniti dalla Patent nel 1917 allo stesso prezzo di P 135 come nell'Ante-guerra! La qual cosa viene peraltro comprovata in un documento di grande importanza (Allegato N. ....) che è un Estratto del Verbale in data 22 Dicembre 1923 della Commissione Centrale per le Imposte Dirette, che è l'organo massimo, storicamente fiscalistico, in materia d'imposte. In tale documento è nettamente proclamato che come il prezzo degli apparecchi telefonici mod.

Auralone fu mantenuto sempre inalterata,  
mentre il valore della moneta scemava  
ed i prezzi della merce d'opera invece  
passava a diminuirsi; raggiungendo:  
che dai documenti presentati dalla Atte  
M. Robert, risulta dimostrato senza  
dubbio, che era specie negli esercizi  
1917 e 1918, non solo non realizzo utili,  
ma subì perdite 25!

È pertanto assurdo sostenere l'affermazione  
 in qualità della Direzione dell'Ufficio  
 del Genio M.<sup>o</sup> secondo la quale i prezzi  
 corrisposti dall'Amministrazione negli appor-  
 ti vitali. Auralone corrispondevano  
 a quelli praticati ad altre Atte. Mentre  
 a noi consta il contrario, tanto che perfino  
 degli apparati d'armatori furono pagati  
 L. 350 caduno, senza dire che i prezzi  
 e le caratteristiche degli apparati Auralone  
 sono di gran lunga superiori a quelli di  
 altre Atte, come lo prova ~~anche~~ il fatto  
~~che~~ <sup>che essi</sup> vennero prescelti ed adottati  
 come regolamentari dal Ministero della Guerra  
 dopo 4 anni di lunghi esperimenti  
 comparativi coi migliori tipi di telefoni  
 nazionali ed esteri. —

È poi irrilevante il fatto che si sarebbe pres-  
 so il partito di un memoriale presentato dall'ing.  
 Auralone il 13 Giugno 1927, col quale egli in-  
 volca il rimborso della somma di L. 70.000 trat-  
 tenuti dall'Amministrazione per multa alle Atte M. Robert,

per dimostrare che l'ing. Anzalone, avendo costui  
 se in propria fin dal 1° Dicembre 1915, i suoi  
 servizi telefonici che portano il suo nome, abbia  
 naturalmente realizzato così, da solo, i re-  
 lativi compensi guadagnati! Quando, invece,  
~~non~~ e ne abbiamo data più sapre misura di  
 mostrargli le perdite cui è andata inco-  
 tra l'ing. Anzalone, ~~specie~~ <sup>nella</sup> ~~fallimentare~~  
 dei suoi materiali, specie dopo il 1915, ora  
 durante la guerra europea, furono fortissime,  
 perdite che la Ditta Haber aveva preteso  
 servirsene ed infatti non volle più sapere  
 della fallimentare degli operai Anzalone, ma  
~~perché~~ perché l'Ammin. M. le imponeva  
 di fornire i materiali ~~per~~ <sup>prodotti</sup> agli stessi <sup>prop.</sup>  
 di dell'anteguerra, ma per gli aumenti partit-  
 sime verificatisi nel costo della mano  
 d'opera e delle materie prime, ma infine  
 per la scarsezza e la disorganizzazione com-  
 plete avvenuta nelle maestranze della  
 sua Officina, con la chiamata all'armi  
 dei suoi operai, quasi tutti giovani ed  
 abili al servizio militare. —

In queste condizioni diventò adunque  
 l'ing. Anzalone, tuttoché affetto da  
 grave nevrosenza cerebrale, come si dirà  
 qui appresso; e tuttoché impunto nella cauda  
 vertebrale di affezione, da parte di un solo  
 in mente e difficoltà di ogni natura e di ogni natu-  
 ra e con pessimi elementi di maestranze, quasi  
 tutti imbecillizzati e quasi affetto di costruzioni

telefonica, per giunta, con tanti 'salari' in  
pochi dal 'Comitato Nazionale di Mobilità  
e di Industrie'!

E' stato peraltro al Ministero della Guerra, come  
la Signora M. Robert, in tali 'condizioni'  
di lavoro, di riposo, e specialmente perché  
non le venivano somministrati in tempo  
utile, le materie prima, minacciò perfino  
la chiusura del proprio Stabilimento, fatto che  
però ausiliario militare ed alla dipendenza  
del Ministero delle Armi e munizioni.

Come è piuttosto noto al Ministero della  
Guerra che la Signora M. Robert, assalita  
in persona a tanto di spesa, vendette <sup>per disperazione</sup> ~~il suo~~  
~~Stabilimento~~ il 4 Ottobre 1914, mentre ancora  
imperversava la guerra europea, le Officine di  
Roma, alla Società F. A. T. M. E., alle quali pure  
cedette tutti gli 'importanti' contratti di  
fornitura che essa aveva allora con l'Armi-  
m.<sup>re</sup>!

Come si può parlare adunque di 'vittorie' qua  
dunque da parte dell'ing. Angelone, in un  
atto a tanta disonestà; e quando per giunta  
egli dovesse subire l'imposizione fatta dal  
Fisco alla Signora Robert, nel pagamento di far-  
tissime tasse per presunti 'profitti di guerra',  
brattarsi invece di una somma esigua  
di oltre L. 700.000, <sup>che figurano</sup> ~~data~~ pagate dalla Ro-  
bert, mentre di fatto furono versate dall'ing.  
Angelone come risulta dalle relative ricevute  
a indovinarci poi!

Di quindici, che si legge conto che gli apparati  
 Australiani venivano forniti durante la guerra  
 al prezzo, il minimo di L. 135, riducendo le spese  
 contrattuali, le spese generali di costruzione,  
 il 4% di contributo di guerra, le multe per  
 ritardare consegna ecc. ~~...~~ e dedotte le  
 sue un'annua pagata dall'Ing. Australiano  
 per presunti profitti ed extra profitti di guerra,  
 egli non veniva a risuscitare per ogni apparato  
 nemmeno la somma di L. 100! Mentre oggi un appa-  
 rato telefonico costa non meno di L. 400!  
 Si qui le esazioni e concassioni realizzate  
 dalla Stato nell'uso fatturo, su apparecchi  
 scati, nel periodo della datazione <sup>degli apparati Australiani</sup> per fatti  
 i servizi d'Artiglieria, d'artigianato; nel periodo  
 della guerra libica poi ed infine e soprattutto  
 durante la guerra europea!

E si noti a questo riguardo che la mole delle  
 forniture affidate dalla Robert, non si ve-  
 va come minimo il contratto patrociniato, dalla  
 lettera 30 aprile 1922 della Direzione delle Offic-  
 ine del Genio m.<sup>o</sup>, la quale evidentemente si  
 riferisce ad "oli" contratti da essa stipulati  
 proprii proprii bisogni, ma abbraccia e si  
 estende specialmente alle forniture spog-  
 liate all'Arma di Artiglieria, alle Intendenze  
 delle Armatte di rimpiego, alle Contribuzioni  
 aeronautiche, alle difese costiere ecc. —

Il complesso di dette forniture eseguite dal 1907  
 al 1918, risulta, sulla scorta dei contratti debita-  
 mente registrati e delle fatture varie emesse  
 dalla Robert, di circa L. 20.000.000 (ventomilioni)

È facile pertanto dedurre per approssimazio-  
 ne i diritti d'inventare spettanti all'ing.  
 Angelone, diritti che valutati nelle regioni  
 di almeno il 20%, darebbero un importo di  
 L. 4.000.000. Ed in effetti; sopra ogni appa-  
 rato unico - telefonico da campo, non si può a meno  
 di riconoscere all'inventore, un diritto fisso  
 di L. 25, la quale cifra rappresenta precisa-  
 mente il 20% del prezzo pagato dall'In-  
 v. M. per ogni apparecchio; ~~per ogni~~

~~questo~~ <sup>prescindere</sup>  
 Ma, a ~~partire~~ dai diritti d'inventare <sup>e dal</sup>  
~~una~~ <sup>una</sup> somma di L. 200.000 dovuti all'ing.  
 Angelone per ~~il~~ <sup>venutari</sup> ~~pagamenti~~ <sup>dai fatti</sup>  
 alla Stato per presunti profitti di guerra;  
 vi è poi da liquidare ~~un~~ <sup>un</sup> adeguata  
 indennità ~~per~~ <sup>per</sup> la perdita della  
 avvenuta <sup>in servizio e per causa di servizio.</sup>  
 salute ~~del~~ <sup>del</sup> ~~ingegner~~ <sup>ingegner</sup>

~~Il~~ ~~la~~ ~~stato~~ ~~liquido~~ ~~lo~~ ~~cal~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~collocamento~~  
 a ripara, ~~di~~ ~~una~~ ~~serie~~ ~~per~~  
 di L. 4080 annue! ~~Il~~ ~~la~~ ~~stato~~ ~~liquido~~ ~~lo~~ ~~cal~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~collocamento~~  
 a ripara, ~~di~~ ~~una~~ ~~serie~~ ~~per~~

È da ricordare infatti che fin dal 1911 l'ing.  
 Angelone, allora Maggiore del Genio, venne  
 trasferito a Siviglia nella collegiale pres-  
 so l'Ospedale Militare di Parma, a richiesta  
 del Comando del 2° Regg. Genio; da seguito

Il mese di giugno 27.  
e abbia adunque che ~~con la~~ ~~recessione~~ ~~del~~ ~~1890~~  
<sup>anno</sup> ~~regno~~ di 1890 liquidato dallo Stato all'ing.  
Anglo-americano, non possa ~~costituirsi~~ ~~in~~ ~~nessun~~ ~~modo~~  
~~nel~~ ~~costituirsi~~ ~~in~~ ~~nessun~~ ~~modo~~ ~~in~~ ~~nessun~~ ~~modo~~  
nessa per fermo con'egli.

- 1° Ha dedicato tutti i suoi studi e la sua prodigiosa attività all'Esercito.
- 2° Ha creata di pianta la Telefonia Militare e l'organizzazione completa di tutto il servizio telefonico d'accampo nelle varie Specialità dell'Artiglieria.
- 3° Ha perduta una brillante carriera, non che la salute.
- 4° Ha perduta i suoi guadagni, <sup>stante P.</sup> ~~con~~ l'oro gratuito fatto ~~dal~~ ~~Comando~~ ~~del~~ ~~1890~~ ~~di~~ ~~tutte~~ ~~le~~ ~~sue~~ ~~invenzioni~~ ~~per~~ ~~conto~~ ~~del~~ ~~Ministero~~ ~~delle~~ ~~Guerre~~.
- 5° Ha compilato perfino l'istruzione N. 64

contratta in guerra.  
figliuola Aro<sup>to</sup> Mario, ex recluso di casa, era  
operata due volte e mutilato di guerra!  
Si comprende benissimo che il "Fig. Angelo"  
come, nel 1909, in cui per la donazione  
allo Stato, non poteva prevedere questa  
catastrofica sua situazione, ne poteva vedere  
per tutta la portata di quell'atto; essendo  
che non poteva intravedere i grandi avvenimenti  
bellici che ne seguirono a breve  
scadenza, e cioè: la guerra libica prima, e  
la guerra europea dopo; guerre che con  
quasi campo afferirono. All'applicazione  
delle sue molteplici invenzioni in tutti  
gli scacchieri della nostra grande guerra.  
Come non poteva prevedere la perdita della  
salute e della carriera, se lo esempio dei pro-  
pri figli in dipendenza della guerra! -

Come si può ed dunque parlare di pace mo-  
 rativa ed infonderlo di questa giustizia,  
 da parte dell' Ing. Aguilone, quando a fa-  
 vor di costui militava così gravi e <sup>con</sup> ~~per~~  
~~ovunque~~ <sup>cludenti</sup> ragioni; mentre per contro si elin-  
 diamo: Come potrebbe mai l' Uomo "M"  
 Fatti Morali di prim'ordine ordine, ~~per~~  
~~potrebbe~~ sottrarsi da questi alla propria  
 coscienza ed al Pubblico, dall' indenniz-  
 zare <sup>adeguatamente</sup> un suo ufficiale superiore la cui opera  
 ha resa così "inestimabili" servizi e così  
 inimitabili economie all' Uomo "M"? E  
 quando ripensi ch'egli, lungi dal voler  
 averne <sup>un</sup> alleggerimento comunque oltre  
 o poco riguardano verso il Ministero della  
 Guerra, ha <sup>perfino</sup> ~~potuto~~ fatto conoscere le sue benve-  
 gliate intenzioni per una onorabile transi-  
 zione?

# Memoriale

(Allegato N° 1)

Con atto del 30 Dicembre 1907,  
(Autorizzato dal Ministero della Guerra  
con dispaccio 20 Dicembre 1907 N° 14814-  
Divio. Amministrativa d'Artiglieria e Ge-  
nio - Sez. 2.ª), rogato dal Ragioniere  
Geometra Principale Del Moraco Anni-  
bal, Relatore della Direzione del Genio  
M. di Firenze, al N° 1110 di Repertorio); l'Ing. Comm. Annalonne Gae-  
tano, allora Capitano del Genio, pres-  
so la detta Direzione del Genio di Fi-  
renze, donava all'Amministrazione  
Militare, che accettava, l'uso gratuito  
degli apparati telefonici da campo  
da lui ideati ed adottati dal Mi-  
nistero della Guerra, per bisogni del  
nostro Esercito, od in altri termini;  
egli cedeva gratuitamente all'Eser-  
cito lo sfruttamento del Brevetto  
di Privativa Industriale attribuito  
all'allora Capitano Annalonne (Atte-

stato del 15 Aprile 1907 N.º 86466)  
 A prescindere dal fatto, per se' stesso gravissimo che l'Ing. Piratone fu costretto ~~ad~~, per necessita' di cose, alla rinuncia dei diritti d'invenzione, per intrighi sovvercianti di uomini del Governo del tempo, intrighi per i quali si voleva ad ogni costo imporre l'adozione, nel nostro Esercito, di un apparato telefonico della M.ise e Genest di Berlino, per il qual fatto, la volonta' del donatore fu violata, sta di fatto:

- 1.º Che il donatore (allora unile Capitano dei telegrafisti), ne lo stesso Ministero della Guerra, Donatario, presentava in quel tempo (anno 1907) in cui venne stipulato l'atto di donazione, prevedere e commisurare tutta la portata della donazione stessa! Ed infatti, poiche' il tempo come qual dirsi, e galatturico, il tempo ha dimostrato come, indipendentemente dagli acquisti su vasta scala fatti dall'Arm.ª Militare di app.

parati i materiali telefonici Mod. An-  
 Galore, per dotare tutte le Specialità  
 ed unità organiche dell'Artiglieria  
 da campo, da Costa e da Fortezza, du-  
 rante gli anni che precedettero il 1911;  
 indipendentemente da ciò, ripeti-  
 mo, furono eseguiti dall'Annun. M.<sup>re</sup>  
 altri importantissimi acquisti di  
 detti materiali telefonici; su vests-  
 sima Scala, durante la Guerra di con-  
 quista della Libia.

2.<sup>o</sup> Posteriormente ancora, negli anni  
 1914-15-16-17 e 18, durante cioè  
 la Grande Guerra Europea, gli acquisti  
 in parola, assunsero a cifre iperboliche!  
 E non soltanto di Appareati telefo-  
 nici da campo Mod. Anzalone; ma  
 di tutti gli altri molteplici materi-  
 ali telefonici, pure da lui ideati, bre-  
 vetati ed adottati dall'Annun. M.<sup>re</sup>  
 quali: Appareati Telefonici da pa-  
 rete per l'Artiglieria da Fortezza e  
 da Costa; Appareati Telefonici Trasmet-  
 titori per Batterie da Costa; Telefoni  
 Altisonanti per Batterie da Costa; Cuf-

fili telefonici - Cordone in telefono da  
 campo - Asse a forcelle per guardafili -  
 Tamburelli per filo telefono - Borse per  
 guardafili ecc. essendo il Jug. Anzalone  
 l'ideatore, il Creatore della TELEFONIA  
da Campo! -

Nel Jug. Anzalone (donatore), nel Am.  
Min. M. F. (donataria) potevano adunque  
 nel 1907, ossia venti anni di tempo, pre-  
 vedere così fatti avvenimenti straordi-  
neri di Guerra che dettero alla telefonia  
da Campo una sviluppo miracoloso,  
 tale, d'appartare all'Esercito beni  
più tehnici incalcolabili ed all'Am.  
ministra M. F. benefici economici  
ci grandissimi, invero superiori ad  
ogni più larga previsione, e che po-  
 teva così in evidenza tutta la par-  
tata grandiosa dell'invenzione per  
se Costosa e della donazione fatta  
dall'Jug. Anzalone. -

È evidente quindi lo sfruttamento igno-  
minioso fatto dai parvati Governi, di  
 questo beneficio ufficiale della Genia, il quale  
 al termino della Guerra non ebbe in una

parola di meo nono, né alcuna ricompensa in danaro!!!... rimanendo egli così chiu so nella sua grande modestia!

E si noti che le maggiori versazioni gli furono fatte (per quanto egli non figurava come fabbricante dei suoi materiali telefonici); in quantacchi alla Ditta M. Robert di Firenze che li fabbricava e che stipulava i contratti di fornitura per nostro Esercito, fu imposto dall'Usm. <sup>no. 11</sup> quale stabilimento ausiliario alla dipendenza del Ministero della Guerra, di mantenere invariati i prezzi dei materiali telefonici mod. Arrabalone, come che ne aveva avuta l'usa gratuita; e ciò per tutta la durata della Guerra, nonostante i fortissimi rialzi avvenuti nell'anno d'opere nelle materie prime!

Di guisa che; il danno subito dall'Ing. Arrabalone, rispettando da lui, perché la Robert non era che un prestanome qualsiasi; e semplicemente evarne! — Basti dire che l'Usm. <sup>no. 11</sup> ha pagato gli Apparati Telef. da Campo Mod. Arrabalone L. 125 caduno, e soltanto nell'ultimo anno di guerra furono pagati L. 135;

per un nuovo irrisorio, ove si pensi che oggi  
un apparecchio telefonico Cirolle, si pa-  
ga 850!

I contratti tutti, stipulati fra la Ditta  
M. Robert e l'Amministrazione per essa, dal  
Laboratorio di Precisione d'Artiglieria di  
Roma, e dalla Direzione delle Officine del  
Genio M<sup>o</sup> di Pisa, contratti debitamente  
registrati a Roma, stanno per dimostrare  
la veridicità di tale asserito.  
Ma ciò non basta!

Per colpa d'ingiustizia ed ingratitude  
dine da parte degli Enti Statali verso  
il donatore Ing. Anzalone, venne imposto  
al medesimo dall'Amministrazione del  
la Finanza, il pagamento di oneri  
Presunti «Profitti di Guerra» ed Extra-  
profitti di Guerra, nonostante egli avesse  
dimostrato coi documenti alla mano, alla  
Agenzia delle Imposte di Firenze, ove risiede  
la Ditta M. Robert anzidetta, non che a  
quella Commissione Pro<sup>o</sup> ed alla Commissione  
Centrale per le Imposte di Roma, di egli  
avere gratuitamente ceduto allo Stato, tutti  
i suoi Brevetti; e nonostante risultare

4  
dai contratti di fornitura, e degli apparati  
Telefono Mod. Ansaldo ordinario pagati  
dall'Ann. <sup>4</sup> M<sup>4</sup> al prezzo derivato di  
L. 125 cadauno!

L'innuita' di tali ingiuste imposizioni  
si rileva peraltro dal fatto che egli, il Do-  
natore, è stato obbligato dall'Espresso del  
le Imposte di Firenze al pagamento effe-  
tivo della rilevante somma di L. 850.000  
per profitti ed oltre profitti di Guerra;  
e dall'Ufficio delle Imposte di Roma al  
pagamento della Tassa sul Patrimonio  
(domanda dai presunti Profitti di Guerra)  
di L. 300.000. Un totale adunque di  
L. 1.150.000!... (un milione e mezzo e  
quattromila lire!)

L'opra fatta da tali enormi contributi  
ferrosi, danneggiata al massimo gra-  
do nei suoi legittimi interessi; in quanto  
tutta la sua meravigliosa produzione  
intellettuale, che è vera ed assoluta  
sua proprietà intellettuale, fu sfruttata  
ad avvantaggio esclusivo dello Stato,  
l'Imp. Comm. Ansaldo Casalese intende  
ora, innanzi un giudice di risarcimenti

di danni; basato peraltro su ragioni già  
ridiccole positive ed incontrostabili di cui  
potremmo così riassumere:

- 1.<sup>o</sup> Violazione della volontà del donatore;
- 2.<sup>o</sup> Incomprensione da parte del donatore,  
all'atto della stipula del contratto suer-  
sato con l'Annun. <sup>no</sup> M<sup>re</sup> di tutte le par-  
sata della sua donazione; in quanto  
egli non poteva prevedere gli straordinari  
tri avvenimenti di guerra che ne sarebbe  
no seguiti a breve scadenza.
- 3.<sup>o</sup> Nullità dell'atto stesso di donazione,  
perché non legale e giuridicamente effi-  
cace, (Vedi Pareere dell' Ministro già  
reconsulto Oronzo Quarta 1.<sup>o</sup> Pres. Stato, Allegato  
N<sup>o</sup> 2); in quanto la donazione stessa  
non poteva venire accettata dal Min-  
istro della Guerra, senza la preventiva  
approvazione del Consiglio di Stato!  
Ora, dai calcoli fatti dall' Inven-  
tore, Ing. Annalone, sulla base delle for-  
miture da lui effettivamente eseguite  
allo Stato, sia con regolari contratti re-  
gistrati, sia ad economia, ai Corpi ed  
Uffici mobilitati; l'imporato complessivo

suo delle forniture in parola, dal 1907 a tutt'oggi, ammonta nel lungo periodo di un ventennio, e' di £ 17.625.490; ossia di circa Dieciottonnilitoni!

Cifra questa che pero' e' calcolata sui prezzi mesetruinissimi imposti dall'Amministrazione M.<sup>re</sup> alla Ditta M. Robert di Firenze, fornitrice esclusiva, perche' se tali imposizioni di prezzi dovuti alla cessione gratuita da parte dell'Inventare, non fossero avvenute e fossero stati praticati prezzi equi e remunerativi, l'importo complessivo avrebbe stato indubbiamente non inferiore a £ 50.000.000 (cinquanta milioni)

### Conclusione

L'Ing. Arzalone Comm. G. Actone, chiede pertanto in linea di Transizione:

- 1.<sup>o</sup> Di essere indennizzato in relazione alla enormita' degli acquisti fatti dallo Stato di tutti i materiali telefonici da campo parlanti il suo nome (15 brevetti); ed in proporzione delle enormi e conoscute

realizzato dallo Stato medesimo;  
e cioè indennizzato di una somma  
non inferiore ai dodici milioni:

- 2° Di essere rimborsato, immediata-  
mente, di tutte le somme indebita-  
mente percepite dalla Finanza del  
lo Stato, a titolo di Profitti ed Extra-  
profitti di Guerra; non che quale  
tassa sul Patrimonio (essendo sta-  
ta, quest'ultima dovuta arbitra-  
riamente sui profitti di Guerra).

A tali riguardo si ponga mente che:

- a) L'ing. Arroloni fu collocato a Riposo  
d'invalidità per infermità dipendenti  
da cause di servizio (neurastenia ce-  
rebrale), in seguito a strepenti ecce-  
zionali intellettuali; avendo egli  
per giunta dovuto compilare, d'ordine del  
Ministero della Guerra, tutte le Istruzioni Tec-  
niche Regolamentari, sulla Telefonia da Campo!  
di cui egli è il vero e solo creatore!
- b) Ch'egli ebbe essequata dallo Stato, la misera  
Pensione di L. 450 mensili!!....  
(segnano gli Allegati 1 e 2)

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI FIRENZE

CONVENZIONE tra l'Amministrazione Militare ed il signor ANZALONE Gaetano, capitano del Genio per concessione d'uso alla stessa dell'apparato micro-telefonico da Campo da lui ideato.

Addi trenta del mese di dicembre Milfenocentoseste nell'Ufficio della suddetta Direzione, situato in Via S. Gallo al N. 22 piano 2°.

Dinanzi a Noi DEL MONACO Annibale, Ingegniere Geometra Principale del Genio Militare, Relatore, sono personalmente comparsi i Sig. CARCASIO Cav. Salvatore, Colonnello Direttore del Genio Militare, in rappresentanza dell'Amministrazione Militare ed il sig. ANZALONE Gaetano fu Costantino, Capitano del Genio, tra i quali si conviene quanto appresso:

ART. 1° - Il sig. Capitano Gaetano Anzalone consente che l'Amministrazione Militare usi per i suoi bisogni l'apparato micro-telefonico da campo da lui ideato e pel quale ha ottenuto l'attestato di privativa industriale 15 aprile 1907, N° 86466, copia del quale si unisce in allegato.

ART. 2° - L'Amministrazione medesima ha la facoltà di valersi di detto apparato in qualsiasi misura e

per qualsiasi tempo creda necessario, come pure di provvedere alla costruzione di esse sia direttamente valendosi delle proprie officine, sia ricorrendo all'industria privata nazionale od estera secondo che ravviserà più opportuno.

ART. 3° - Il sig. Anzalone rinuncia formalmente ad ogni e qualsiasi compenso per la fatta concessione, e così anche, nei riguardi dell'Amministrazione concessionaria, ad ogni diritto di proprietà intellettuale.

ART. 4° - Le spese dell'atto presente e sua regolare registrazione sono a carico dell'Am. Militare.

ART. 5° - Il sig. Anzalone nel caso trasferisse ad altri i diritti di privativa industriale, a lui spettanti per effetto dell'attestato su menzionato, farà esplicita dichiarazione al terzo acquirente della concessione fatta col presente atto all'Am. Militare.

ART. 6° - Nel caso di prolungamento della privativa, una venne concessa col brevetto su menzionato per la durata d'un anno con decorrenza dal 31 marzo 1907, nei rapporti dell'Am. Militare, continuerà ad aver vigore il presente contratto. Fatto, letto e chiuso l'anno, il mese e giorno di cui sopra.

IL RE  
IL CAP° DEL GENIO - IL RELATORE

F. S. CARCASIO

F. ANZALONE  
GAST. F. A. DEL MONACO

Allegato N.º 2

PARERE PRO VERITATE

---

P A R E R E  
P E R  
V E R I T A T E  
S U L L E Q U E S T I O N I

1°) SE SIA LEGALE E GIURIDICAMENTE EFFICACE LA CONVENZIONE INTERVENUTA ADDI' 30 DICEMBRE 1907, N. 14614, TRA L'AMMINISTRAZIONE MILITARE (DIREZIONE DEL GENIO) ED IL SIG. INGEGNERE COMM. GAETANO ANZALONE, ALLORA CAPITANO DEL GENIO;

2°) NELLA NEGATIVA DELLA PRIMA, SE SI POTESSE MAI DALL'AMMINISTRAZIONE MILITARE PRETENDERE CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLA CITATA CONVENZIONE, DOVESSE INTENDERSI DEVOLUTO A LEI, NON FOSSE ALTRIO NEI SUOI RISULTATI ECONOMICI ED INDUSTRIALI, IL BREVETTO DI PRIVATIVA SULL'APPARATO MICRO TELEFONICO, ATTRIBUITO ALL'INGEGNERE ANZALONE CON ATTESTATO DEL 15 APRILE 1907 N. 86466, PEL SOLO MOTIVO CHE QUESTI ERA ALLORA SUO IMPIEGATO.

SULLA I<sup>a</sup>

Osservo che, sebbene all'atto intervenute nel dicembre 1907, si sia dato il titolo di convenzione, e come tale sia stato considerato nella sua forma, tuttavia non par dubbio che esso essenzialmente racchiuda una vera e propria donazione che l'Anzalone faceva della sua importantissima Privativa Industriale alla Amministrazione Militare. In esso infatti si legge:

"Art.1°) Il Sig.Capitano Gaetano Anzalone consente che la Amministrazione Militare usi per i suoi bisogni l'apparato Micro Telefonico da campo da lui ideato, e pel quale ha ottenuto l'attestato di Privativa Industriale 15 aprile 1907 n.86476, copia del quale si unisce in allegato".

"Art.2°) L'Amministrazione medesima ha la facoltà di valersi di detto apparato in qualsiasi misura, e per qualsiasi tempo creda necessario, come pure di provvedere alla costruzione di esse, sia direttamente, valendosi delle proprie officine, sia ricorrendo alla industria privata nazionale ed estera, secondo che avviserà più opportuno".

"Art.3°) Il Sig.Anzalone rinuncia FORMALMENTE AD OGNI E QUALSIASI COMPENSO PER LA FATTA CONCESSIONE, E COSI'ANCHE NEI RIGUARDI DELL'AMMINISTRAZIONE CONCESSIONARIA, e AD OGNI DIRITTO DI PROPRIETA' INTELLETTUALE".

Se pertanto il carattere essenziale della donazione viene costituito, come scultoriamente dichiarava la L.29 de donat, da ciò che per essa "quod nullo iure cogente conceditur", o, come l'art. 1050 nettamente la definisce, un atto di spontanea liberalità, col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta : soggiungendosi nel successivo articolo 1051 che: Donazione è anche la liberalità fatta per riconoscenza, o in considerazione dei meriti del donatario, o per speciale remunerazione, e quella pure per cui s'impone qualche peso al donatario: dovrà improrogabilmente

bilmente riconoscersi, che quella concessione, che fece l'ingegnere Anzalone all'Amministrazione Militare, fosse una vera e propria donazione. La quale perciò non poteva accettarsi se non con l'autorizzazione del Governo, in conformità degli art. 932 e 1060 del Codice Civile, i quali dispongono che, le eredità devolute, e le donazioni fatte ai Corpi Morali non possono essere accettate che con l'autorizzazione del Governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali.-

Fu sollevato il dubbio, scrive il Giorgi (Persone Giuridiche, vol. I pag. 233) se nella dizione "corpi morali" vi rimanga compresa lo Stato, sicchè le sue Amministrazioni, e principalmente il Demanio, abbiano bisogno della autorizzazione governativa per accettare le successioni e le donazioni.

"Non mi fermo sulla apparente assurdità di pretendere l'autorizzazione dell'ente medesimo, che deve essere autorizzato,

"L'assurdo infatti scompare, chi distingua lo Stato persona giuridica che accetta il lascito, dallo Stato Ente politico, che lo autorizza; chi pensi all'ordinamento complicato della Pubblica Amministrazione, per cui il Decreto Reale di autorizzazione reclama l'intervento di corpi consulenti e di poteri che altrimenti non sarebbero necessari. Il quale intervento sarà sempre garanzia de non altro, delle convenienze dell'accettazione di fronte alle possibili pretese degli eredi del sangue. Il dubbio, secondo me, nasce piuttosto dalla parola Corpi Morali, usata negli art. 932 e 1060 del Codice Civile, e nella legge 5 giugno 1850, oltrechè nel suo regolamento. Invero, è parola che nel suo senso proprio non si usa a riguardo dello Stato. Tuttavia nemmeno lo esclude; e quan-

do sia presa con qualche latitudine, quella espressione non ripugna assolutamente allo Stato, in ciò che spetta a gestione patrimoniale.

"Per queste due ragioni, e per gli autorevoli esempi interpretativi che ci vengono da altri paesi, si può concludere che le amministrazioni pubbliche dello Stato abbiano bisogno dell'autorizzazione per accettare lasciti testamentari e donazioni (1). Le quali cose l'illustre Giuriconsulto svolge anche più ampiamente nel secondo volume della stessa sua opera a pag. 173:

"Tre punti mi restano da esaminare: se, e come il Governo debba essere autorizzato; se vi sia necessaria la accettazione, e come debba farla, se trattandosi di istituzione in erede dello Stato, egli sia tenuto *ultra vires*, qualora ometta la cautela del beneficio di inventario. Sulle prime due indagini possiamo trar lume dalla legislazione francese, che in questo argomento ha disposizioni non molto diverse dalle nostre. In quella legislazione pertanto non v'ha disposizione di legge, nè di regolamento, per disciplinare l'autorizzazione e l'accettazione governativa dei lasciti fatti allo Stato, sebene varie leggi speciali abbiano regulate per quanto riguarda i dipartimenti, i comuni e altri pubblici stabilimenti,

---

(1) L'applicazione delle parole corpi morali allo Stato fu, allo scopo di ammetterlo alle successioni testamentarie fatta dalla Corte di Genova (6 agosto 1881, legge XXII I, 86) e dalla Cass. di Torino (18 novembre 1882, ivi XXXIII, I, 14) in una lite, dove si disputava della validità di un testamento, che istituiva erede il Governo di Danimarca. Agli effetti poi della necessità della autorizzazione per gli acquisti si può citare il Saredo, Commento alla Legge 5 Giugno 1850 pag. 30 e 37, e unanimemente la dottrina francese e belga, Lafferrèrer, Cours de d.f. admen II; pagg. 588, 589; Duocrocq, Cours de d. admin, II, 1084, par. 3; Giron, Le d. admin. de la Belgique, II, 306; Vandal, de la loi Cincia, Dous et legs aux personnes morales, ecc. pagg. 206 e segg.; Pitois Des Legs aux personnes morales, ecc. pag. 101 e gli altri autori citati nella parte speciale di quest'opera vol. II, N. 59.

l'applicazione degli articoli 910 e 937 del Codice Napoleone (1).

"Ma gli scrittori francesi non dubitano, che i principi del Codice Napoleone si estendano anche alle disposizioni fatte in vantaggio dello Stato. Fansano poi la più parte, che l'accettazione si confonda, col decreto di autorizzazione (2). E venendo in ultimo a dire quali ne debbano essere le forme, vogliono un Decreto del Capo del Potere esecutivo, preceduto dal voto del Consiglio di Stato, e provocato dal Ministero competente. Il quale sarà il Ministro delle Finanze se il lascito o il donativo riguarda, cosa rarissima, il patrimonio dello Stato in generale; il Ministro della Guerra, se qualche istituto o corpo militare; il Ministro della Istruzione, se musei o altre istituzioni governative che dipendono da lui (3)."

Le nostre leggi non sono più compiute delle francesi;

- (1) La legge 6 gennaio 1817, ordinanza 14 gennaio 1831; legge comunale e del 1837; legge sui consigli generali dei dipartimenti del 1838; decreti del 25 marzo 1852; 11 agosto 1852; e 12 agosto 1855.
- (2) Vaudal; De la loi Cincia; des libéralités aux établissements publics, pag. 86; Maisonabe, Personnes juridiques; dons et legs aux établissements publics, ecc. Fagg. 176; 211 e segg. Cairal, Dons et legs en faveur des personnes civiles, pag. 206.
- (3) Vaudal, loc. cit.; Cairal, loc. cit. Sanzet, Etude sur la capacité d'acquérir à titre gratuit des personnes civiles, ecc. pag. 277. Pitois, Arbitrium judicis; legs aux personnes morales, pag. 150.

perchè gli articoli 932 e 1060, del Codice, parlando in generale dei Corpi morali, non rammentano lo Stato; e la legge del 1850, come il suo regolamento del 26 giugno 1864, non dice nulla di più. Ma, non potendo per le avvertenze, che ho già fatte nella parte generale (1), argomentarsi da questo silenzio la esclusione dello Stato, resta che l'autorizzazione sia necessaria; e debba, concorrendone la convenienza, concordarsi col solito procedimento del parere del Consiglio di Stato e del Decreto Reale. Aggiunge soltanto un'altra osservazione. I motivi per cui si ricerca nei Corpi morali l'autorizzazione, sono di impedire che il lascito venga accettato, quando fosse lasciato per cattiva ragione, o riuscirebbe dannoso all'interesse patrimoniale dello Stato. Ora, tutti e due questi motivi concorrono anche nelle disposizioni indirizzate allo Stato; perchè possono ugualmente turbare l'ordine della famiglia o riuscir gravose per gli oneri, da cui siano accompagnate. Lo stesso bisogno dunque di prevenirci da questo pericolo esige la stessa cautela: nè le cautele vogliono essere minori, poichè l'interesse dello Stato è di maggior rilievo di quello degli altri Corpi Morali. Nè sembri un controsenso, che lo Stato, il quale autorizza, e lo Stato che accetta siano la medesima persona morale; giacchè le autorità competenti ad autorizzare o ad accettare essendo diverse, concorre sempre l'opportunità del procedimento di autorizzazione, la quale deve esser data con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato mentre l'accettazione potrebbe esser fatta con semplice atto dell'autorità, a cui si rivolge la disposizione.

E' chiaro che la mancanza dell'autorizzazione rende radical-

(Vedi il vol. 1, n. 138)

mente nulla la donazione, e possa questa eccezione di nullità essere sollevata ed opposta anche dal donante, dai suoi eredi ed aventi causa, in conformità del chiaro disposto nello articolo 1061 del Codice Civile.

"Ma non v'è alcun dubbio (1) sull'annullamento dell'atto; annullamento, che può essere pronunciato o in via amministrativa o in via giudiziaria. Questa è sempre aperta a tutela dei diritti dei terzi. Quella sarà sperimentata di ufficio e eccitata dal reclamo, ognora che l'ente morale sia sottoposto alla sorveglianza del Governo, che abbia perciò la facoltà di annullare la liberazione e l'atto illegale, con cui fu compiuto l'acquisto. Non potranno acquistare; non possono acquistare; ovvero non possono essere accettate, sono infatti le espressioni del Legislatore. Espressioni materialmente diverse, ma tutte consentanti nella inefficacia assoluta dell'atto, ossia nell'annullamento ipso jure per il difetto di un requisito sostanziale ad validitatem actus; cioè per la mancanza di capacità del Corpo morale (2); la quale essendo limitata per ragione di ordine pubblico, non può non essere assoluta e rilevabile d'ufficio, oltrechè deducibile dagli interessati in ogni tempo, finchè non osti la prescrizione trentennale".-

I quali insegnamenti trovansi anche nella dottrina e nella giurisprudenza francese, tuttochè il Codice Napoleone non abbia una

(1) Giorgi, op.cit. vol. I° pag. 341

(2) Cass. Roma, 8 Luglio 1890 (Corte suprema Roma, 90, 657). È un abuso di linguaggio il chiamare, come hanno fatte altre decisioni, una condizione suspensiva; o risolutiva, l'intervento o la mancanza dell'autorizzazione. È un abuso purtroppo invalso nel linguaggio giuridico, ma evidente, perchè la vera condizione appella alla verificazione e alla mancanza di un evento richiesto facoltativamente dalle parti; non un requisito essenziale alla validità dell'atto.

esplicita disposizione corrispondente a quella contenuta nel citato articolo 1061 del Codice Italiano.

Valga per tutti la somma autorità del Troplon il quale scrive «la nullità è talmente radicale che il donante non l'eccepisce» (1) ~~«non l'eccepisce»~~ (2); la ragione è che la solennità delle donazioni son di diritto pubblico e che la volontà del donante non può dispensarne (3).

"Ancor più tenterebbe indarno il donante di covrirne e riparare i vizi con un atto confermativo. Essendo la donazione nulla nella forma, fa d'uopo, giusta l'articolo 1339, 1293, che sia rifatta nella forma legale. ESSA è infatti una regola di diritto, che, confirmati nihil novi juris addit; la conferma di una cosa nulla per vizio di forma intrinseca non può produrre effetto, se non contenga essa stessa una nuova manifestazione di volontà rivestita di tutte le solennità del diritto; ma allora vale non come atto confermativo, si piuttosto come atto primitivo e per se stans." -

"Così può sempre il donante far annullare la sua donazione, qualunque conferma ne abbia fatta, qualunque escusione lo abbia volontariamente data (4). Questa escusione, checchè n'abbia detto il Testator (5), non può punto venire opposta al donante; non dovendosi dare maggior forza che all'atto stesso di cui è conseguenza.

(1) Commentario delle donazioni e dei testamenti n. 1064.

(2) Pothier, Don. Sen. 2, art. 4, Merlin, Rep V. Testamento e transaz. par. 5 N. 4.

(3) Favre, C. de rev. don. def. 5 e 8.

(4) Art. 6 ord. 1731.

(5) T. V. n. 50.

Se l'atto sia nullo, e pur si voglia validarlo mercò questa eccezione, è la stessa cosa di dire che quando ci ha tradizione (anziandio di cose immobiliari), si può donare con atto privato; dottrina insostenibile dacchè tutte le volte che si stende un atto di donazione è indispensabile che sia steso nella forma notarile, vi sia o no tradizione (1).-

#### SULLA 2<sup>a</sup>

Osservo che, il punto di diritto già da gran tempo tanto controverso nella Dottrina e nella Giurisprudenza tedesca ed inglese, francese ed italiana, con diverse se non opposte tendenze, è stato ora presso di noi, rinvardito di novelle fronde in occasione di due gravi cause che si sono trattate davanti il Tribunale di Roma, quelle Prassone e Avorio contro l'Amministrazione dell'Aeronautica Militare e l'altra Bettios contro i Ministri della Guerra e del Tesoro.

Le due sentenze, che su quelle due cause sono state emesse, l'una in data del 31 maggio 1920 estesa dal Presidente Sasso, l'altra in data 15 marzo 1922 estesa dal Giudice Laccadito, ammirabili entrambi per la correttezza della forma e la chiara e completa esposizione dei motivi, sono pienamente conformi nel concetto sostanziale della decisione, ove se ne tolgano quelle varianti, che derivano necessariamente dalla diversa forma di concezione e di manifestazione di uno stesso pensiero giuridico, che è naturale e propria di ciascuno individuo.

Con le due succitate sentenze dunque il Tribunale di Roma ha ritenuto che:

(1) Berlin Rep. V. Don. Infre. n. 1090

"Il tecnico che loca l'opera propria al profitto altrui per lo sviluppo ed il perfezionamento di una determinata industria deve ritenersi che sia impegnato di dare, nei limiti delle sue attribuzioni, tutto il frutto del proprio ingegno, dei propri studi, del proprio lavoro; onde le nuove invenzioni eventualmente maturate nell'ambito delle dette attribuzioni sono di proprietà dell'industriale; al quale soltanto spetta il diritto di assumere il relativo brevetto".

"Tale principio è applicabile anche ai funzionari dello Stato addetti ad officine e laboratori di produzione statale, e in particolare ai militari che, destinati per ragioni di ufficio a stabilimenti istituiti per lo sviluppo e il perfezionamento dei mezzi bellici (nella specie; in tempo di guerra) siano pervenuti ad una determinata invenzione mediante indagini e studi inerenti al loro ufficio, e con mezzi ed elementi forniti dalla Amministrazione".

"Non è necessario che il preponente abbia dato un incarico espresso per una certa scoperta, potendo questo essere anche implicito nelle mansioni affidate al preposto".

La libertà industriale non è suscettiva di interpretazioni estensive a favore del conduttore.

Senonchè, senza punto entrare ad esaminare e porre in dubbio la esattezza e giustizia del giudicato e la diretta e logica corrispondenza delle considerazioni al caso speciale deciso, devo rilavare come non paio a me, e non sia parso ad altri, che possa affermarsi ed ammettersi in modo così ampio ed assoluto, come è stato ammesso dal Tribunale, il diritto del preponente, o principale sulle nuove scoperte e invenzioni fatte dal suo impiegato e specialmente nei rapporti tra gli ufficiali e le amministrazioni

militari. Confermati in ciò anche da una sentenza (V. Foro Italiano 1910 p. 1 129 in nota) dello stesso Tribunale di Roma profferita nel 1909, in causa Catani contro Società Carbone di Calcio, con la quale fu ritenuto che: Secondo la più sana dottrina e la prevalente giurisprudenza, per regola generale, l'invenzione appartiene a colui che l'ha fatta, e non all'industriale da cui dipende la invenzione, perché il contratto di locazione d'opera come quello che tende a limitare la libertà industriale non è suscettibile d'interpretazione estensiva a favore del conduttore.

"Io non credo punto, scrive il Prof. Dario Chiron (Foro Italiano I - 204, in nota alle dette sentenze del Tribunale di Roma, 1920) che l'interpretazione del vincolo, che lega l'Ufficiale allo Stato, implichi anche lo sfruttamento economico delle invenzioni dell'Ufficiale dopo il tempo della guerra e oltre la finalità di guerra, per cui quel vincolo sorse e spiegò i suoi effetti, quindi se credo implicito nel rapporto in esame il dovere di cedere l'uso, non credo implicito il dovere di cedere la proprietà del brevetto nella facoltà di fare concessioni ad altri Stati e ad altri Enti oltre le necessità belliche".-

"E qui si voglia considerare che il rapporto in questione è assai diverso da quello, che potrebbe essere il rapporto contrattuale con altri enti, che fanno industria di perfezionamenti tecnici o commercio d'invenzioni. Io capisco, che possa entrare nelle finalità della Casa Ansaldo, Krupp, o di altro di questi organismi per lo più privati, un vero e proprio commercio d'invenzioni tecniche; io capisco che la Casa possa avere per sua condotta abituale una coordinazione di intenti nello sfruttare, nel perfezionare, o anche nel distribuire fra varie classi di clienti il sistema globale di

ritrovati, che si susseguono per l'opera armonica dei molteplici ingegneri. Quando le cose stiano davvero così, e il principale, non avverte l'ingegnere nuovo venuto, ben si comprende che nel contratto d'impiego sia implicita la cessione non dell'uso soltanto, ma della proprietà di tutti i diritti cedibili, che per il fatto di una invenzione possano prender vita. Ivi saranno comprese la facoltà di concedere licenze, la facoltà di prendere il brevetto in nome proprio per poi rivenderlo, la facoltà di fare concessioni nelle diverse parti del mondo ecc."

"Ma lo Stato, e massime l'amministrazione della guerra, non hanno funzioni di speculare in materia di invenzioni industriali. Quindi, salvo che per motivi particolari espressamente non si riservino altri diritti che vadano oltre l'uso, questi diritti non possono ritenersi impliciti nella natura del rapporto che lo Stato in guerra stringe coi suoi ufficiali, anche se li ha espressamente incaricati di far studi e ricerche al fine di migliorare i mezzi di offesa e di difesa, e per la salvezza della Patria; ciò mi pare evidente per gli ufficiali di complemento, per gli ufficiali effettivi la cessione della proprietà, secondo me, non può sottintendersi. Se lo Stato vuole la proprietà delle invenzioni dei suoi ufficiali effettivi può inserire la riserva esplicitamente, in un vero e proprio regolamento di servizio, o meglio in un atto che può far firmare ai suoi inventori."

Ed i medesimi concetti sotto altra forma sono stati espressi, in nota sempre alla citata sentenza del Tribunale di Roma, dallo esimio giurista di Berlino Dott. Edwin Katz (Foro Italiano, anno 1921, pag. I, 590): "A proposito, egli osserva, del diritto dell'ingegnere sopra l'invenzione, la sentenza del Tribunale di Roma, ri-

vola quello stesso punto di vista giuridico, che già, a poco a poco, si è sviluppato in tutto il mondo. Sono ammirevoli le considerazioni della sentenza sul debito d'onore che hanno in guerra gli ufficiali e gli impiegati militari di mettersi con tutta la loro opera intellettuale al servizio della Patria, quelle considerazioni sono ispirate a concetti di alta moralità e di puro spirito patriottico; però esse valgono solo per lo stato di guerra, mentre la motivazione della sentenza in tema di diritto privato deve avere portata ben più che transitoria. Essa ricusa di applicare i principi dell'antico diritto romano sulla schiavitù, secondo i quali tutti i frutti del lavoro materiale, o intellettuale dell'impiegato cadono ipso jure nella proprietà del principale; però con egual vigore respinge certe idee sorte in alcuni paesi in base a considerazioni sociali e politiche, per le quali l'impiegato può sfruttare liberamente tutte le sue invenzioni. A ragione poi riconosce la sentenza che il diritto sulla invenzione è collegato coi principi generali del diritto comune e che conseguentemente il principale ha facoltà di disporre delle invenzioni del suo impiegato nella misura in cui egli può pretendere i suoi servizi, in base al contratto d'impiego. Così non prudente criterio vengono sottratte alla disponibilità del principale quelle invenzioni che l'impiegato ha fatte fuori servizio con mezzi propri e senza rapporto coi compiti del suo ufficio.

Qui appunto sta il distacco dei principi sulla servitù romana e la costruzione del rapporto, in base ai principi di natura obbligatoria che regolano il contratto di impiego. Giustamente tali principi vengono applicati con speciale rigore nei riguardi degli ufficiali elevati in grado, perchè la sfera delle

loro attribuzioni impone loro l'obbligo di dedicare all'ufficio tutta la loro opera in ogni tempo e senza limite alcuno. E poichè nel caso in esame le invenzioni relative alla aeronautica vennero fatte da ufficiali addetti a tale servizio, così la sentenza non ebbe occasione di considerare se dovessero appartenere allo Stato invenzioni non relative all'aeronautica ma ad altri rami della tecnica militare. COME PER ESEMPIO TELEGRAFIA MILITARE O LA BALISTICA. Per un ufficiale addetto ad una funzione direttiva, io risolverei tale questione a favore dello Stato, perchè da un ufficiale elevato in grado e così come del direttore di una impresa industriale, io credo debba pretendere che egli lavori soltanto per lo Stato e per l'Impresa, e che da lui si suo principale tutt e ciò che egli produce intellettualmente, senza riguardo se il campo del lavoro che spetta all'Ufficio da lui diretto sia o non sia connesso con l'oggetto della invenzione. INVECE QUANDO SI TRATTI DI INVENZIONI DI IMPIEGATI O UFFICIALI CHE NON HANNO FUNZIONI DIRETTIVE GLI STESSI PRINCIPI CHE REGGONO IL RAPPORTO D'IMPIEGO VOGLIONO CHE SI ADOTTINO CRITERI PIU' CIRCOSCRITTI, giacchè in questo caso, I DOVERI DELL'UFFICIO SI ESTENDONO SOLO AGLI OBBLIGHI PARTICOLARMENTE IMPOSTI AL FUNZIONARIO DALLO SPECIALE CONTRATTO DI IMPIEGO CHE LO RIGUARDA".--

Potrà forse apparire, e sarà stata forse effettivamente questa che ha fatto una inutile divagazione giuridica, sulla considerazione che qualunque sia sul punto controverso su decennato,

la opinione che voglia seguirsi, non sarebbe mai applicabile all'ingegnere Anzalone. Perchè la cessione della sua privativa industriale concernente l'apparato Micro Telefonico fu da lui stipulata liberamente, e non per obbligo che ne avesse, o che gli si fosse voluto imporre, quale Ufficiale del Genio della Superiore Autorità Militare.

Tuttavolta ad eliminare possibili proteste ed eccezioni, mi è parso conveniente porre in evidenza come, se per l'Amministrazione Militare, per mantenere la fattale cessione, volesse opporre all'Ingegnere Anzalone la sua qualità di ufficiale del genio e volesse sostenere che in tale e per tale sua qualità l'apparato Micro Telefonico appartenesse ad essa, indipendentemente dalla fattale donazione, codesta deduzione ed opposizione si avesse a ritenere sotto ogni rapporto infondata. Perchè la invenzione del Micro Telefonico non fu fatta in epoca di guerra, perchè l'apparato Micro Telefonico non è un apparecchio bellico, ma strumento industriale, perchè la invenzione ed attuazione fu tutta opera sua, e tutta venne fatta fuori ed indipendentemente dalle sue funzioni di ufficiale del Genio, e quindi fuori ed indipendentemente da ogni ingerenza e da ogni e qualsiasi cooperazione, agevolazione ed ausilio da parte dell'Amministrazione militare.

C O N C L U D E N D O

Io penso che l'Ingegnere Gaetano Cosm. Anzalone possa opporre la nullità della cessione - donazione del suo brevetto di privativa industriale sull'apparato micro-telefonico, da lui fatta nel giorno 30 Dicembre 1 907 all'Amministrazione Militare.

Roma, 8 novembre 1923.

F. <sup>To</sup> O. Quarta